

**Bruxelles, 28 agosto 2025
(OR. en)**

**12287/25
ADD 1**

**PECHE 237
DELECT 119**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 5784 annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5784 annex.

All.: C(2025) 5784 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.8.2025
C(2025) 5784 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme

ALLEGATO I

COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

1. Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca pertinenti del peschereccio su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito:
 - (a) la data, l'ora e le posizioni geografiche dell'inizio e della fine di ciascuna operazione di pesca;
 - (b) osservazioni sulla profondità all'inizio e alla fine di un'operazione di pesca;
 - (c) il tipo di attrezzo usato in ciascuna operazione e le sue dimensioni, compresa la dimensione delle maglie, ove pertinente, e i dispositivi di attacco usati;
 - (d) osservazioni relative alla registrazione delle catture (vale a dire giornale di pesca, notifica preventiva e dichiarazioni di trasbordo) e alle catture stimate al fine di identificare le specie bersaglio, le catture accessorie, comprese le specie sensibili, e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla registrazione delle catture, sulla composizione delle medesime e sul rigetto;
 - (e) osservazioni sulla taglia delle diverse specie della cattura, con particolare riferimento agli esemplari sottodimensionati.
2. Gli osservatori di controllo annotano eventuali interferenze con il sistema di controllo dei pescherecci, incluso il dispositivo di controllo del peschereccio, e con altri sistemi o dispositivi inerenti al controllo delle attività di pesca, quali sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, comprese le telecamere a circuito chiuso (CCTV), e sistemi atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore.
3. Gli osservatori di controllo le comunicano alle autorità competenti in materia e prendono nota di tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per stabilire se le attività di pesca sono state svolte con il ricorso al lavoro forzato. Per stabilire se si è fatto ricorso al lavoro forzato a bordo di un peschereccio, gli osservatori di controllo possono prendere in considerazione uno o più degli indicatori elencati nell'allegato V o qualsiasi altra informazione pertinente.

ALLEGATO II

FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

DATI DELL'OSSERVATORE	
Nome	
Nominato da (autorità competente)	
Assegnato da (autorità da cui dipende)	
Data di inizio	
Data di fine	

DATI DEL PESCHERECCIO	
Tipo	
Stato di bandiera	
Nome	
Numero del registro comune della flotta o, se non disponibile, altro numero	
Identificatore esterno	
Indicativo internazionale di chiamata radio	
Numero IMO (<i>International Maritime Organization</i>) o, se non disponibile, altro numero	
Potenza di propulsione del motore	
Lunghezza fuori tutto	

TIPI DI ATTREZZI A BORDO	
1.	
2.	
3.	

ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA	
1.	
2.	
3.	

DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA	
Numero di riferimento dell'operazione di pesca (se pertinente)	
Data	
Tipo di attrezzo usato	
Dimensioni	
Dimensione delle maglie	
Accessori applicati	
Ora di inizio dell'operazione	
Ora di fine dell'operazione	
Posizione di inizio dell'operazione	
Profondità all'inizio	
Profondità a fine operazione	
Posizione a fine operazione	

CATTURE		Specie	Conservate	Rigettate in mare
Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima in kg totali di peso vivo equivalente della cattura	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			

OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ


RIEPILOGO DI FINE BORDATA DI PESCA

FIRMA DELL'OSSERVATORE

DATA

Allegato III

MARCATURA DEI MEZZI D'ISPEZIONE DELLA PESCA



VESSILLO O SIMBOLO DELL'ISPEZIONE

Tutte le navi usate per il controllo delle attività di pesca, le ispezioni e l'applicazione della normativa in materia portano il vessillo o il simbolo chiaramente esposto sui lati dell'unità in modo tale da essere pienamente visibile. Le navi impegnate in questi compiti issano il vessillo in modo che sia chiaramente visibile in qualsiasi momento.

Anche la dicitura "ISPEZIONE DI PESCA" può essere riprodotta sui lati delle unità.

Allegato IV

COSTRUZIONE E UTILIZZO DI SCALETTE D'IMBARCO

1. Il presente allegato stabilisce disposizioni relative all'accesso a pescherecci in cui la salita a bordo comporti un dislivello pari o superiore a 1,5 metri.
2. Deve essere predisposta una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.
3. La scaletta deve essere posizionata e fissata:
 - (a) a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;
 - (b) a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;
 - (c) in modo che ogni gradino appoggi saldamente contro il fianco del peschereccio.
4. I gradini della scaletta di imbarco devono:
 - (a) essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti e realizzati in un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;
 - (b) avere una superficie antisdrucchiolevole adeguata;
 - (c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucchiole;
 - (d) essere disposti a intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;
 - (e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.
5. La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, quanto prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala.

Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.
6. I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde non rivestite di manilla o di materiale equivalente aventi una circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale, sono intere e prive di giunzioni al di sotto del gradino superiore; devono essere tenuti a portata di mano e pronti all'uso, se necessario, due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati al peschereccio, e una fune di sicurezza.
7. Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli devono essere disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non deve superare i nove gradini.

8. Occorre prevedere opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga) al ponte della nave. Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio.
9. Se il passaggio si effettua attraverso una scala dei barcarizzi, quest'ultima deve essere saldamente fissata all'impavesata o al barcariccio e due montanti di appiglio devono essere disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 m né superiore a 0,80 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più alto; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e superare di almeno 1,20 m il bordo dell'impavesata.
10. È predisposto un impianto d'illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco sul lato che il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l'uso. È inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l'uso se necessario.
11. Si devono predisporre dispositivi che consentano l'uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati del peschereccio. L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.
12. L'allestimento della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell'ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile del peschereccio.
13. Se un peschereccio presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che impediscono l'osservanza di una delle disposizioni summenzionate, si devono adottare misure speciali che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

Allegato V

ELENCO NON ESAUSTIVO DI INDICATORI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PESCA SVOLTE CON IL RICORSO AL LAVORO FORZATO

1. Raggiro
 - (a) i pescatori non dispongono di un contratto scritto o il contratto è scritto in una lingua che non comprendono;
 - (b) i pescatori sono stati assunti facendo loro intendere che l'impiego è legale quando in realtà non lo è;
 - (c) ai pescatori è stato promesso un lavoro con un altro datore di lavoro / a bordo di un altro peschereccio.
2. Condizioni di lavoro abusive
 - (a) cure mediche negate in caso di lesione;
 - (b) diritto allo sbarco per cure mediche negato in caso di grave malattia o lesione.
3. Condizioni di vita abusive
 - (a) malnutrizione (compresi casi di beriberi) e disidratazione tra i pescatori;
 - (b) servizi sanitari inadeguati o inaccettabili;
 - (c) altezza libera non adeguata / sovraffollamento.
4. Straordinari eccessivi
 - (a) dimensioni dell'equipaggio gravemente inadeguate per il tipo di peschereccio / attrezzo;
 - (b) bordate di pesca eccessivamente lunghe;
 - (c) mancanza cronica di ore e giorni di riposo;
 - (d) congedo a terra e ferie negati.
5. Lavoro in condizioni irregolari e senza salario.
 - (a) pescatori privati in toto o in parte del salario.
6. Vulnerabilità abusiva
 - (a) pescatori vulnerabili, compresi pescatori migranti, costretti a lavorare in condizioni inaccettabili o minacciati di violenza.
7. Limitazione del movimento
 - (a) i pescatori non possono lasciare il peschereccio, nemmeno in porto.
8. Isolamento
 - (a) i pescatori sono trattenuti in mare oltre il periodo concordato;
 - (b) i pescatori sono isolati dagli altri membri dell'equipaggio a bordo;
 - (c) ai pescatori è confiscato il telefono cellulare;
 - (d) ai pescatori è negato l'accesso ai sistemi di comunicazione e/o alla rete wifi.

9. Violenza fisica e sessuale
 - (a) segni fisici di lesioni o altre prove di violenza fisica, sessuale o psicologica;
 - (b) i pescatori subiscono un linguaggio abusivo.
10. Intimidazioni e minacce
 - (a) i pescatori sono soggetti a varie minacce come mezzo di coercizione e controllo, compresi lavoro supplementare o cibo/pasti negati.
11. Salario trattenuto o altre prestazioni promesse non fornite
 - (a) il comandante o l'agenzia di collocamento trattengono i passaporti, i visti o i permessi di lavoro dei pescatori.
12. Servitù per debiti o manipolazione dei debiti
 - (a) ai pescatori sono attribuiti costi supplementari per servizi essenziali a bordo.

Allegato VI

INFORMAZIONI MINIME DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI COMANDANTI

Il registro dei comandanti deve contenere le informazioni seguenti:

1. Identificazione del comandante (cittadino nazionale / altri Stati membri / paesi terzi) a cui sono stati assegnati i punti
 - (a) nome del comandante;
 - (b) cittadinanza/e del comandante;
 - (c) eventuali numeri o dati di identificazione disponibili.
2. Identificazione del peschereccio o dei pescherecci interessati
 - (a) nome del peschereccio o dei pescherecci;
 - (b) numero del registro comune della flotta o, se non applicabile, altro identificatore unico del peschereccio;
 - (c) Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci.
3. Registrazione di punti
 - (a) punti notificati a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e Stato o Stati membri di bandiera che notificano i punti, se del caso;
 - (b) data in cui i punti sono stati assegnati e numero totale di punti assegnati in tale data;
 - (c) punti cancellati a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 36 del presente regolamento delegato.
4. Sospensione o revoca del diritto a comandare
 - (a) data di sospensione del diritto a comandare un peschereccio, se del caso;
 - (b) data di revoca definitiva del diritto a comandare un peschereccio, se del caso.